CITTA' DI AIROLA

Provincia di Benevento

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del Reg. Data 28/06/2019	Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, NOTIFICATE DALL'ENTE DAL 2000 AL 2017. APPROVAZIONE.

L'anno, il giorno ventotto, del mese di giugno, alle ore 9,00, in Airola, nell'apposita sala di Palazzo Montevergine, convocato con le prescritte modalità e previo esaurimento delle formalità di cui alla vigente normativa, si è validamente riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria d'urgenza, seduta pubblica di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

	PRESENTE		PRESENTE
NAPOLETANO MICHELE	SI	BERNARDO ANTONIETTA	SI
INFLUENZA CARMINE ANTONIO	SI	FALZARANO GENNARO	SI
ABBATE GIULIA	SI	LAUDANDO BARTOLOMEO	SI
CAPONE ANGELINA	SI	MALTESE GIUSEPPE	SI
BUONO VINCENZA	SI		
FALZARANO VINCENZO	SI		
STRAVINO GIUSEPPE	SI		
FALCO ANTONIO	SI		
DE SISTO ANGELO	SI		

Presiede Dott. DE SISTO Angelo

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla MOSCATO, per quanto richiesto dall'art. 97, comma 4 – lett. a – D.Lgs. 267/2000, dall'art. 73 del Regolamento del Consiglio Comunale e dagli artt. 6 e 7 del Regolamento dei Controlli Interni.

Il capogruppo Falco, per delega del Vicesindaco, dà lettura della presente proposta di delibera consiliare;

Il Capigruppi Consiliari intervengono condividendo l'approvazione dell'allegato Regolamento al fine di offrire ai cittadini contribuenti la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento per violazioni tributarie e, nel contempo, garantire all'Ente la possibilità di riscuotere crediti oramai vetusti e di dubbia esigibilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Servizio Finanze e Contabilità n.. 28/2019 ad oggetto "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO , NOTIFICATE DALL'ENTE DAL 2000 AL 2017. APPROVAZIONE. -" (allegato A);

Atteso il dibattito consiliare;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del Servizio - Finanze e Contabilità n.. 28/2019 ad oggetto "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO , NOTIFICATE DALL'ENTE DAL 2000 AL 2017. APPROVAZIONE. " (allegato A);

Con separata votazione e con le medesime risultanze, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

E' Verbale – letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Dott. DE SISTO Angelo	Il Segretario Generale Dott.ssa Carla MOSCATO

Il Responsabile

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 17 LUG. 2019 per rimanervi gg. 15 consecutivi:

- all'Albo Pretorio on-line come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18.6.2009 n. 69;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

Airola, _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile
Dott. Giuseppe Iadevaia

Allegato (A)

CITTA' DI AIROLA

Provincia di Benevento

SERVIZIO Entrate Comunali

Assessore INFLUENZA Carmine Antonio -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

n. 28 del 25/06/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, NOTIFICATE DALL'ENTE DAL 2000 AL 2017. APPROVAZIONE.

L'ASSESSORE

PREMESSO

che l'art. 15 del Decreto legge n. 34 del 2019 – "Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali", prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;

che l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;

che dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;

che il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;

che, entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione, occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

CONSIDERATO

che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

RITENUTO

di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di notifica, negli anni dal 2000 al 2017, di provvedimenti di ingiunzione di pagamento;

VISTO

l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

RITENUTO

di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento negli anni dal 2000 al 2017;

DATO ATTO

che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti;

VISTO

lo schema di regolamento predisposto dal Responsabile del Servizio Entrate Comunali, dott. Federico DE SISTO;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dai Responsabili dei servizi Finanziario ed Entrate Comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

APPROVARE l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento negli anni dal 2000 al 2017;

DARE ATTO che la presente deliberazione e l'allegato regolamento saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;

DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;

DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

Si porta all'esame del Consiglio acquisiti i pareri di cui all'art. 49, del D.Lgs. 267/2000.

Il proponente - relatore (INFLUENZA Carmine Antonio)

Il Responsabile del Procedimento dott. Federico De Sisto

Il Responsabile del Servizio Entrate Comunali esprime parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Federico De Sisto

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

APPROVATA CON DELIBERA

n° 26 del 28/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CITTA' DI AIROLA

Provincia di Benevento

Servizio Entrate Comunali

Corso G. Matteotti, 6 - Tel./Fax 0823 715308 - Pec: airola@pec.cstsannio.it – mail: tributi@comune.airola.bn.it

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO NEGLI ANNI DAL 2000 AL 2017

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26

DEL 28.06.2019

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

Articolo 3 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

Articolo 4 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 5 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 7– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 8- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 10 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente Regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Entrate Comunali.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Le disposizioni dettate dal presente Regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate comunali, di cui all'articolo 1, non ancora riscosse a seguito della notifica, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, delle ingiunzioni di pagamento, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.

2. La definizione agevolata prevista nel presente regolamento può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

3. Le entrate riscosse mediante l'istituto del "ruolo", con emissione della cartella di pagamento, di cui al D.P.R. n. 602/73, non sono contemplate nella presente definizione.

ARTICOLO 3 – ATTI ESCLUSI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.

2. Sono, inoltre, escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.

3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

ARTICOLO 4 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

a) le somme poste in riscossione con l'ingiunzione di pagamento a titolo di capitale ed interessi;

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);

c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

ARTICOLO 5 – ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare al Servizio Entrate Comunali apposita istanza entro il 31 agosto 2019.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro, comunque, il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune, nel temine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, mette a disposizione dei contribuenti, sul sito internet istituzionale, apposita modulistica per la presentazione della predetta istanza.

ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il Comune, entro il 31 ottobre 2019, in caso di rigetto dell'istanza di adesione, emette motivato provvedimento di diniego. In caso di accoglimento, entro la stessa data, comunica ai contribuenti l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico, entro il mese di novembre 2019;

b) non possono essere rateizzati importi inferiori o uguali a **€ 100,00;**

c) per gli importi superiori a € 100,00 e fino a € 400,00, il versamento è eseguito in 4 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di novembre 2019;

d) per gli importi superiori a € 400,00 e fino a € 1.000,00, il versamento è eseguito in 6 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di novembre 2019;

e) per gli importi superiori a € 1.000,00 e fino a € 2.000,00, il versamento è eseguito in 10 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di novembre 2019;

f) per gli importi superiori a € 2.000,00 e fino a € 5.000,00, il versamento è eseguito in 18 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di novembre 2019;

g) per gli importi superiori a € 5.000,00, il versamento è eseguito in 22 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di novembre 2019.

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

ARTICOLO 7 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compressi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

ARTICOLO 8 – MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

ARTICOLO 9 – PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.

2. Il Comune non può iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.

3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento consta di 10 articoli e entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

CITTA' DI AIROLA
(Provincia di Benevento)
POSTA IN ARRIVO
N. 6626 del 27 GIU. 2019

Comune di AIROLA

Provincia di Benevento

Ufficio del Revisore dei Conti

VERBALE N.2 del 27 giugno 2019

Parere sulla proposta di deliberazione sull'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n. 34 del 30.04.19, notificate negli anni dal 2000 al 2017.

Il giorno 27 giugno 2019 alle ore 13.10 presso il proprio studio professionale in Buonabitacolo (Sa) via nazionale 11, il revisore dei conti dr. Vito Trotta:

- Vista la richiesta pervenuta tramite pec prot. U. 0006576/2019 del 26/04/19 ore 14.07 dal servizio finanziario del Comune di Airola;
- Vista l'attestazione di conformità del responsabile finanziario della proposta stessa, depositata, ma non firmata né dall'assessore al ramo né dal responsabile del servizio entrate comunali;
- Ritenuto che il presente parere non è propedeutico alle necessarie formali proposte dei proponenti, nonchè del parere di regolarità tecnico/contabile del responsabile finanziario dell'Ente, ma che segue esse prima dell'approvazione del consiglio comunale, e che vanno formalizzate immediatamente;
- Ravvisata l'urgenza della richiesta di parere in merito;
- Ritenuto che il presente parere è valido ed efficace solo se vi sia il riscontro di quanto ai punti precedenti

Tanto premesso:

✓ esaminata la bozza di regolamento di cui all'oggetto che sarà approvato al prossimo C.C. che si compone dei seguenti artt.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

Articolo 3 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

Articolo 4 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 5 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 7– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 8- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 10 – Entrata in vigore

- ✓ esaminata la proposta n. 28 del 25.06.2019 dell'assessore al ramo Influenza Carmine Antonio;
- ✓ visti l'art. 15 del D.L. n.34 del 30.04.2019 e il regio decreto n.639 del 14.04.1910;
- ✓ preso atto delle motivazioni portate a giustificazione dell'approvazione di un apposito regolamento per la definizione agevolata che consentirà,anche, gli introiti di entrate datate;
- ✓ raccomandato al responsabile finanziario di sovraintendere alla completezza di tutti gli atti formali con le relative attestazioni;

il **revisore dei conti** esprime parere favorevole, subordinandolo a quanto sopra, all'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento del comune di Airola, nonchè alla proposta di deliberazione dell'assessore al ramo, al Consiglio Comunale.

Alle ore 14.00 il presente verbale chiuso,sottoscritto e trasmesso con firma scannerizzata.

L'OREF

Dr. Vito Trotta

N. Lo Porto